



TRIBUNALE DI SIENA
SEZIONE FALLIMENTARE

- *Ai sig.ri curatori fallimentari*
- *All'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Siena*
- *Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena*
- *Agli istituti di credito presso i quali sono accesi i conti correnti dei fallimenti dichiarati dal Tribunale di Siena e dal Tribunale di Montepulciano*

OGGETTO: mandato di pagamento

PREMESSO

che ai sensi dell'art. 34, comma 4, L.F. «Il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato e, nel periodo di intestazione "Fondo unico giustizia" del conto corrente, su disposizione di Equitalia Giustizia SpA »;

che, sulla base di tale disposizione, il G.D., previa autorizzazione di spesa richiesta dal curatore, emette mandato di pagamento con provvedimento depositato telematicamente;

che ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9-bis, del D.L. 179/2012, convertito con modifiche con legge 221/2012, «*Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio*

*personalmente, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. **Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziari che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice»;***

RILEVATO

che, vista la deroga sopra evidenziata, il Curatore non può attestare la conformità all'originale delle copie analogiche o informatiche dei mandati di pagamento estratti dal fascicolo informatico della procedura, trattandosi di provvedimenti autorizzatori del prelievo di somme vincolate all'ordine del giudice;

che è necessario dunque che lo stesso si procuri copia conforme del mandato in cancelleria, previa rituale istanza;

INDICA LE SEGUENTI MODALITA' OPERATIVE

1. Il curatore in via preliminare provvederà ad accendere un rapporto di c/c presso l'Istituto di Credito prescelto acquisendone contestualmente la relativa PEC "operativa" della Filiale dell'Istituto.

Successivamente il curatore depositerà telematicamente in PCT un atto generico con il quale comunicherà l'accensione del suddetto rapporto, le coordinate bancarie del medesimo e la PEC "operativa" della Filiale.

(per le procedure in corso detta operazione andrà fatta con estrema celerità al fine di adeguarsi alle nuove modalità operativa in parola).

2. Fatto ciò, con riferimento ai mandati per il pagamento di imposte, tributi ed altre somme ricorrenti mediante modello F24 o di altri tributi ricorrenti o per annotamenti presso l'Agenzia del Territorio ed altri adempimenti (modello F23), o comunque più in generale per tributi il cui versamento è obbligatorio, il Curatore:

- depositerà una unica apposita istanza all'inizio della procedura *(per le procedure in corso prima del primo pagamento da fare successivo all'emanazione della presente circolare)* al fine di richiedere l'emissione di un mandato generico per l'addebito dei tributi dovuti, addebitando il conto corrente della procedura;
- trasmetterà il mandato generico emesso dal Giudice Delegato a mezzo pec all'indirizzo della filiale dell'Istituto Bancario di cui sopra depositando telematicamente in PCT ricevuta di avvenuta consegna;
- a seguito del pagamento di ogni modello F24 o del tributo (modello F23), anche effettuato direttamente a mezzo "Entratel", depositerà in Cancelleria apposita nota informativa comunicando il saldo del c/c ed allegando la copia della relativa quietanza del pagamento.

3. Con riferimento ai mandati di pagamenti ordinari, il Curatore depositerà istanza di liquidazione compenso/autorizzazione al pagamento. Ricevuta la notifica del provvedimento del G.D. che autorizza il pagamento, depositerà istanza di emissione del relativo mandato utilizzando il/i modulo/i predisposti dalla Commissione Procedure Concorsuali istituita presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Siena, che riporta/no tutti gli elementi per l'emissione del mandato e per la successiva esecuzione da parte dell'Istituto di credito.

A questo punto potrà alternativamente:

- chiedere alla cancelleria copia conforme del mandato di pagamento emesso dal G.D. e depositato nel fascicolo informatico della procedura (*in caso di richiesta di copia conforme del mandato di pagamento da parte di persona diversa dal curatore, quest'ultima dovrà allegare all'istanza in cancelleria una delega sottoscritta dal curatore, nonché copie di documento di identità in corso di validità del delegante e del delegato*), e procedere direttamente al pagamento presso l'istituto di credito. Successivamente depositerà telematicamente in PCT copia della contabile di bonifico e saldo contabile del c/c bancario della procedura.

- inviare una PEC all'indirizzo "operativo" della filiale dell'Istituto di Credito tenutaria del conto corrente della procedura con oggetto standard del tipo *Fall. XX/XXXX – Richiesta esecuzione Mandato di Pagamento XX/XXXX* (se attribuisce al mandato un numero progressivo) altrimenti *in favore di XY*, allegando il mandato con la firma digitale del G.D. e (solo laddove l'Istituto di Credito lo richiedesse) la scansione del modulo dell'ordine di bonifico debitamente compilato e firmato (nel caso di pagamento di un percipiente soggetto a ritenuta d'acconto, con riferimento a quest'ultima si applica quanto disposto al paragrafo 2 in merito al mandato generico per i pagamenti di imposte a mezzo modello F24). La Banca, effettuato il controllo della firma digitale del G.D. sul mandato, eseguirà le disposizioni in esso contenute e, in risposta (reply) alla PEC ricevuta, invierà al curatore e per conoscenza alla PEC della Cancelleria Fallimentare, la contabile dell'operazione ed il saldo del rapporto dopo l'esecuzione del pagamento (o il saldo finale se il mandato prevede l'esecuzione di più pagamenti). La Cancelleria Fallimentare salverà la PEC ricevuta ed inserirà nel fascicolo la contabile ed il saldo del conto (*così facendo nel client di posta della Cancelleria ogni procedura potrà avere una propria cartella nella quale, grazie all'oggetto standard, salvare velocemente la PEC relativa al mandato e, all'occorrenza, ricercarla agevolmente*).

Manda alla cancelleria di comunicare la presente circolare ai destinatari in epigrafe.


Si prega gli Ordini Professionali:

- di diffondere la presente circolare tra gli iscritti;
- di comunicare la stessa agli istituti di credito presso i quali sono accesi i conti correnti delle procedure fallimentari del Tribunale di Siena.

Siena, li 9 ottobre 2018

Il Presidente

Roberto Carrelli Palombi



Il G.D.

Cristian Soscia

